

24 giugno 2010

Direzione Generale Valutazione Ambientale
Div. V. - IAER
Ministero dell'Ambiente
Via Colombo 44, 00147 Roma

Oggetto: chiarimenti in merito al D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

Nelle controversie tra l'acquirente di un immobile e il venditore o costruttore, in merito ai requisiti d'isolamento acustico, spesso sorgono domande inerenti l'applicabilità dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/97.

Pertanto domando:

- 1) Visto che il decreto sulla progettazione dei requisiti acustici previsto dalla legge 447/95 all'art. 3, comma 1, lettera f, non è stato emanato, il D.P.C.M. 5/12/97 trova applicazione?
- 2) Se un Comune nel proprio regolamento edilizio o di igiene non richiama il D.P.C.M. 5/12/97, il committente dell'opera, il costruttore e il progettista sono obbligati a rispettare il decreto?
- 3) Per una nuova abitazione, i requisiti acustici del D.P.C.M. 5/12/97 sono indispensabili per l'agibilità?
- 4) L'art. 15 della Legge Comunitaria 2009, approvata dal Parlamento ma non ancora pubblicata, comporta la disapplicazione del D.P.C.M. 5/12/97?
- 5) Nelle abitazioni il requisito di rumorosità (L_{Aeq}) degli impianti a funzionamento continuo, stabilito dal D.P.C.M. 5/12/97, è 25 dB o 35 dB?
- 6) Nelle abitazioni i requisiti di rumorosità (L_{Aeq}) degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo, stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/97, si applicano anche ai locali adiacenti appartenenti alla stessa unità immobiliare?

Nell'attesa di Vostra cortese risposta invio i miei migliori saluti

Dott. Ing. Giorgio Campolongo





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2010 - 0020117 del 13/08/2010

Ing. Giorgio Campolongo
Via Porpora, 14
20131 Milano

Pratica N.

Ref. Mittente:

OGGETTO: chiarimenti in merito al D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

In riferimento alla sua richiesta di chiarimenti, ns. prot. 16366 del 30/06/2010, circa il D.P.C.M. 5/12/97 si espongono di seguito le risposte ai singoli quesiti sottoposti allo Scrivente Ministero:

1. Il D.P.C.M. 5/12/1997 trova sempre applicazione sino alla sua esplicita abrogazione, modifica o sostituzione.
2. I valori esposti nel D.P.C.M. rappresentano valori di riferimento e per questo motivo è opportuno che le P.A., a livello locale, valutato il contesto ambientale proprio, provvedano ad adeguare i propri regolamenti edilizi; da ciò discende che i Comuni, nei propri regolamenti edilizi sono tenuti a recepire o quantomeno menzionare il decreto. Qualora il regolamento edilizio o di igiene non richiami espressamente il D.P.C.M. 5/12/97, il richiamo allo stesso si intende effettuato in via implicita, considerata anche la prevalenza della legislazione nazionale, dalla quale trae origine il suddetto D.P.C.M., su quella regionale e il limite delle norme secondarie, quali i regolamenti provinciali e comunali, costituito dall'impossibilità di contrastare norme statali. Pertanto, il D.P.C.M. trova applicazione anche in mancanza di indicazioni da parte delle Amministrazioni locali.
3. L'Amministrazione preposta al rilascio del certificato di agibilità, secondo quanto disposto dall'art. 25 del Testo Unico dell'Edilizia è il Comune, che rilascia lo stesso laddove prenda atto della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. Pertanto il D.P.C.M. 5/12/1997, determinando i requisiti acustici passivi degli edifici, promuove una riduzione dell'esposizione umana al rumore incidendo quindi sulla salubrità del luogo di vita. Lo Scrivente, perciò, ritiene che anche i requisiti acustici degli edifici debbano rientrare tra quelli necessari ai fini del conseguimento del certificato di agibilità, fermo restando

che non è competenza del Ministero dell'Ambiente determinare le condizioni necessarie al rilascio del certificato.

4. L'art. 15 della Legge Comunitaria 2009 non comporta la disapplicazione del D.P.C.M., ma ne sospende l'applicazione nei rapporti tra privati, fermo restando l'applicazione nei rapporti pubblicistici.
5. Ai sensi dell'art. 2 del DPCM 5/12/1997, le grandezze cui far riferimento nella determinazione del limite di rumorosità prodotta dagli impianti a funzionamento continuo o discontinuo sono definite nell' ALLEGATO A, che costituisce parte integrante del Decreto.
Come stabilito nel suindicato Allegato, per gli impianti a funzionamento continuo il limite previsto è pari a 25 dB (A) LAeq.
6. Si ritiene che i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 non si applicano ai locali adiacenti appartenenti alla stessa unità immobiliare in quanto le disposizioni dello stesso si intendono riferite a unità immobiliari differenti.

IL DIRIGENTE AD INTERIM della ex Div. V – IAER
Ex Direzione per la Salvaguardia Ambientale
(Ing. Carlo Riggio)

